

(N. 370)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **SANTALCO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° DICEMBRE 1983

Deroga alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, in materia di sanzioni pecuniarie per l'inosservanza dell'impiego di registratori di cassa

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 26 gennaio 1983, n. 18, ha introdotto, com'è noto, l'obbligo per determinate categorie di contribuenti, soggetti all'imposta sul valore aggiunto, di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa.

La decorrenza dell'obbligo era scaglionata in un periodo che va dal 1° luglio 1983 (per i contribuenti con volume di affari superiore ai 200 milioni di lire) al 1° marzo 1987 (per i contribuenti con volume d'affari non superiore ai 30 milioni). Le modalità attuative della legge (caratteristiche di registratori di cassa, modalità e termini del rilascio degli scontrini ecc.) dovevano essere indicate, ai sensi dell'articolo 1, quinto comma, della citata legge mediante decreti del Ministro delle finanze, il primo dei quali è stato emanato solo il 23 marzo 1983 a fronte della prima decorrenza dell'obbligo

che, come si è detto, era del 1° luglio dello stesso anno.

Il breve intervallo di tempo tra queste due date ha fatto sorgere notevoli difficoltà per gli operatori economici interessati all'installazione dei registratori, sia per l'insufficiente disponibilità sul mercato di quelli omologati, sia per la scarsità dei supporti cartacei (forniti da tipografie autorizzate) da utilizzare, a norma dell'articolo 13 del predetto decreto ministeriale, insieme ai vecchi registratori di cassa già installati anteriormente al 15 febbraio 1983.

L'oggettiva impossibilità per gli operatori in parola di ottemperare puntualmente al combinato disposto della legge n. 18 del 1983 e del decreto ministeriale 23 marzo dello stesso anno, si è risolta, a partire dal 1° luglio, nella comminazione di pesanti pene pecuniarie da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria ai trasgresso-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ri pur se involontari. D'altra parte a mitigare il rigore delle sanzioni non sembra sia stato sufficiente il disposto della circolare ministeriale n. 62 del 18 giugno 1983 con la quale si disponeva che gli Uffici finanziari, per il periodo 1° luglio-31 ottobre dell'anno in corso, indirizzassero la loro azione « soprattutto » ad illustrare la nuova disciplina in un clima di collaborazione col contribuente, piuttosto che a reprimere e punire le violazioni: questo mancato risultato era d'altronde prevedibile se si considera che una circolare non può certo derogare al disposto di una norma di carattere primario, quale quella legislativa, che se

disattesa avrebbe fatto scattare ipotesi di responsabilità per gli stessi organi di controllo.

Ciò stante, si ritiene opportuno col presente disegno di legge di superare in qualche modo le descritte difficoltà in cui si sono oggettivamente ed incolpevolmente trovati alcuni operatori economici con la previsione della non applicazione, per il periodo 1° luglio-30 novembre 1983, delle pene pecuniarie previste dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18, per le irregolarità commesse in relazione agli adempimenti dell'articolo 13 del decreto ministeriale del 23 marzo 1983 e successive modificazioni ed integrazioni.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Le pene pecuniarie previste dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18, non si applicano per le irregolarità commesse fino al 30 novembre 1983, in dipendenza degli adempimenti dell'articolo 13 del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 24 marzo 1983, e successive modificazioni ed integrazioni.